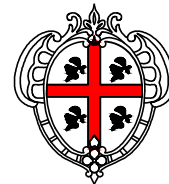




Enas

Ente Abbas de Sardigna
Ente Acque della Sardegna



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessoradu de sos traballos pùblicos
Assessorato dei lavori pubblici

05.02 PSC_LL_P_SIMR 003

**Interventi di messa in sicurezza di competenza del
Servizio Gestione Nord dell'Enas**

**INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS.
81/2008 PRESSO IL CANALE SINISTRA TIRSO (2C.C1)**

PROGETTO ESECUTIVO

**SCHEMA DI CONTRATTO
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE**

Allegato

B.8.1

Scala:

Redatto dal Servizio Prevenzione e Sicurezza

Progettista:

Ing. Gianfranco Fadda - ENAS

**Il RUP e Direttore sostituto del
Servizio Prevenzione e Sicurezza**

Ing. Gianfranco Fadda

Collaboratori:

Ing. Giorgio Ortu - ENAS

Ing. Giuseppe Iuculano

Ing. Marco Figus

Il Direttore Generale

Ing. Giuliano Patteri

Settembre 2026



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Enas - Ente Acque della Sardegna

SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA

**05.02 PSC_LL_P_SIMR 003 - INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE OPERE DI COMPETENZA
DEL SERVIZIO GESTIONE NORD**

**INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PRESSO IL
CANALE ADDUTTORE SINISTRA TIRSO (2C.C1)**

PROGETTO ESECUTIVO

SCHEMA DI CONTRATTO E DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
--



INDICE

1. OGGETTO DEL CONTRATTO.....	4
2. DESCRIZIONE DEI LAVORI.....	4
3. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI	5
4. TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI	5
5. FORMA, IMPORTO E CATEGORIE DELL'APPALTO	5
6. CONDIZIONI PARTICOLARI.....	5
7. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO SPECIALE.	5
8. DIREZIONE DEI LAVORI.....	6
9. DIREZIONE TECNICA DA PARTE DELL'APPALTATORE.....	6
10. PERSONALE DA IMPIEGARSI NEI LAVORI.....	7
11. SUBAPPALTI, COTTIMI, SUBCONTRATTI E DISTACCHI	8
12. GARANZIE	9
13. CONSEGNA DEI LAVORI	10
14. PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI	11
15. SICUREZZA DEL LAVORO	12
16. NORME PER LA VALUTAZIONE E CONTABILITÀ DEI LAVORI.....	14
1) GENERALITÀ.....	14
2) CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA.....	14
3) CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A CORPO.....	14
4) LAVORI IN ECONOMIA	15
17. ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI.....	15
18. CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI.....	16
19. ATTREZZI, MACCHINE E MACCHINARI	17
20. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	18
21. CLAUSOLE SOCIALI E CRITERI AMBIENTALI MINIMI.....	21
22. PENALI.....	23
23. PREMIO DI ACCELERAZIONE	25
24. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI	25
25. CONTESTAZIONI TRA L'ENAS E L'APPALTATORE.....	25
26. RISERVE DELL'APPALTATORE	26
27. GESTIONE DEI SINISTRI	26
28. MODIFICHE E VARIANTI AL CONTRATTO.....	27



29.	MODIFICHE PREVISTE IN CONTRATTO IN CORSO DI VALIDITA'	28
30.	PAGAMENTI.....	29
31.	REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO	30
32.	TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI	30
33.	ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CONTO FINALE E COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO	31
34.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO	32
35.	RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	32
36.	CESSIONE DEL CONTRATTO	32
37.	CODICE DI COMPORTAMENTO	32
38.	PATTO DI INTEGRITÀ.....	32
39.	LEGGE SULLA PRIVACY.....	32
40.	CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE	32



1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Schema di contratto contiene le norme e condizioni che regolano i lavori inerenti gli "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PRESSO IL CANALE ADDUTTORE SINISTRA TIRSO (2C.C1)", da realizzare sulla base del progetto esecutivo redatto dall'ENAS.

Fanno parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati:

- a) Il DLgs 36/2023 Codice Appalti
- b) il D. Lgs. n. 159/2011;
- c) le disposizioni di cui al Decreto interministeriale 11 aprile 2008, n. 135 e relativo allegato "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione" e relativi Decreti attuativi per quanto applicabili;
- d) il Capitolato Generale di cui al D.M. LL.PP. 145/2000 nelle parti in vigore;
- e) il presente schema di contratto e il capitolato speciale d'appalto;
- f) gli elaborati grafici e le relazioni di progetto;
- g) l'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico estimativo di progetto;
- h) i piani di sicurezza/piani operativi di sicurezza/DUVRI;
- i) il cronoprogramma;
- j) le polizze di garanzia.

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi di quelli sopra elencati.

Una copia di tutti gli elaborati verrà sottoscritta dalle parti e custodita dall'ENAS. Per patto espresso tra le parti, la copia agli atti dell'ENAS, sottoscritta dalle parti, fa piena prova ed il suo contenuto è incontestabile dall'Appaltatore che rinuncia ad apporre eccezioni al riguardo. L'Appaltatore non potrà fondare sulla mancata conoscenza degli elaborati che non fanno parte del contratto alcuna pretesa nella fase di esecuzione.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di buona tecnica esecutiva, secondo le valutazioni della direzione lavori e comunque a insindacabile giudizio della stessa.

2. DESCRIZIONE DEI LAVORI

L'appalto riguarda i lavori relativi agli Interventi di messa in sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/2008 il Canale Adduttore Sinistra Tirso (2C.C1).

Ai sensi del comma 5 lettera b) allegato II.5 parte II.A D.Lgs. n. 36/2023, ad ogni eventuale dicitura di capitolato o altro allegato del progetto esecutivo che faccia riferimento a specifiche tecniche secondo la definizione di cui alla predetta lettera, deve sempre intendersi aggiunta la dicitura "o equivalente".

Ai sensi del comma 6 allegato II.5 parte II.A D.Lgs. n. 36/2023 qualora in via eccezionale le specifiche tecniche di cui sopra menzionino una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, o facciano riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica, al fine di descrivere in maniera sufficientemente precisa e intelligibile l'oggetto dell'appalto, deve sempre intendersi aggiunta la dicitura "o equivalente".

In tali casi spetta all'offerente la dimostrazione dell'equivalenza del prodotto proposto ai requisiti prescritti.

I lavori sono compensati a misura. Nell'appalto a misura, il corrispettivo consisterà nell'individuazione di un prezzo per ogni unità di misura di lavorazione o di opera finita, da applicare alle quantità eseguite di lavorazione o di opera. Pertanto, l'importo di un appalto a misura risulterà variabile.



3. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Le aree di intervento interessano esclusivamente aree espropriate sulle sponde del Canale adduttore sinistra Tirso. Nello specifico il tratto interessato dai lavori, come meglio evidenziato negli elaborati grafici di progetto e nell'immagine seguente, ricade nel territorio comunale di Arborea

L'ubicazione delle aree oggetto dei lavori è riportata nelle planimetrie allegate al contratto.

4. TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Tutti i lavori in appalto dovranno essere completamente ultimati nel termine di giorni 180 (in lettere centottanta) naturali, successivi e continui a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori, o dall'ultimo dei verbali di consegna in caso di consegna parziale.

Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs 36/2023, la durata dei lavori può essere modificata nei limiti di cui alla normativa vigente.

5. FORMA, IMPORTO E CATEGORIE DELL'APPALTO

L'appalto è stipulato interamente a MISURA con offerta a prezzi unitari.

Nell'appalto a misura, il corrispettivo consisterà nell'individuazione di un prezzo per ogni unità di misura di lavorazione o di opera finita, da applicare alle quantità eseguite di lavorazione o di opera. Pertanto, l'importo di un appalto a misura risulterà variabile.

I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali; essi sono applicati alle singole quantità eseguite.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate.

L'importo complessivo dell'appalto è di € 182.152,22 + IVA di legge, di cui € 177.121,85 + IVA per lavori soggetto a ribasso ed € 5.030,37 + IVA per costi della sicurezza non soggetti a ribasso di gara.

Vengono di seguito indicate le categorie di opere generali e specializzate in cui è suddiviso l'intervento in oggetto ed i relativi importi:

CATEGORIA: OG1 importo € 182.152,22

6. CONDIZIONI PARTICOLARI

L'Appaltatore con l'assunzione dell'appalto dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni già ottenute sul progetto esecutivo e a quelle eventualmente rilasciate durante l'esecuzione del lavoro.

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore i danni di qualunque natura cagionati da terzi alle opere costruende, ai materiali presenti in cantiere e alle attrezzature, mezzi e ogni altro bene impiegato dall'Appaltatore nell'ambito del cantiere. Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore intenda affidare a terzi, a sua cura e spese, la custodia del cantiere, dovrà essere osservata la disposizione di cui all'art. 22 L. n. 646/1982, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori.

7. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO SPECIALE.

Ai sensi dell'art. 4 D.M. 145/2000:

- l'Appaltatore deve garantire la presenza sul luogo dei lavori, per tutta la durata dell'appalto;
- l'Appaltatore che non conduca i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto, eventualmente coincidente con il direttore tecnico di cantiere, rimanendo l'Appaltatore comunque responsabile dell'operato del suo rappresentante;



- quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'ENAS, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

Il mandato di cui sopra deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'ENAS.

L'eventuale rappresentante dell'Appaltatore deve essere espressamente autorizzato a fare allontanare dalla zona dei lavori, su motivata comunicazione del direttore dei lavori all'Appaltatore, il direttore del cantiere e il personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza (art. 6 comma 5 D.M. 145/2000).

Per tutti gli effetti del contratto l'Appaltatore elegge il suo domicilio nel luogo ove ha la sede l'Ufficio di direzione e sorveglianza dei lavori appaltati, ovvero, ove non abbia in tale luogo uffici propri, presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di una società legalmente riconosciuta, secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. n. 145/2000.

Preliminarmente alla consegna dei lavori l'Appaltatore dovrà indicare il proprio ufficio presso il quale il Direttore dei Lavori potrà inviare le comunicazioni inerenti all'esecuzione del contratto. L'Appaltatore dovrà indicare l'indirizzo postale, la casella di posta elettronica certificata, il numero di telefono fisso ed attivare una linea fax, che dovrà rimanere permanentemente attivo, per tutte le comunicazioni da parte del personale dell'ENAS.

Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto di appalto saranno fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento presso il domicilio speciale o presso il citato ufficio dell'Appaltatore.

Al fine della continua reperibilità l'Appaltatore dovrà anche comunicare il numero del telefono cellulare, proprio o del proprio rappresentante, cui lo stesso sia reperibile.

8. DIREZIONE DEI LAVORI

Si richiama l'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 e l'allegato II.14 "**Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità** dello stesso D.Lgs 36/2023,

L'esecuzione del contratto è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo.

Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori interloquisce in via esclusiva con l'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

In ogni caso, a pena di decadenza, l'appaltatore deve iscrivere sul registro di contabilità eventuali riserve relative ai contenuti di un ordine di servizio, all'atto della firma immediatamente successiva al ricevimento dell'ordine di servizio in questione.

L'eventuale sostituzione della figura del Direttore dei Lavori e/o del Responsabile del Procedimento sarà tempestivamente comunicata da parte dell'ENAS all'Appaltatore.

9. DIREZIONE TECNICA DA PARTE DELL'APPALTATORE

All'organo di direzione tecnica del cantiere, che deve essere appositamente nominato dall'Appaltatore, competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. In particolare il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere stesso, ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.M. n. 145/2000, anche aventi carattere d'urgenza.

Il Direttore Tecnico del Cantiere, come indicato nell'art. 25 dell'allegato II.12 del D.Lgs 36/2023 dovrà essere dotato, per la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in



architettura, o altra equipollente, o di laurea breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso di titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito industriale edile, ovvero il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.

Nel caso che il Direttore Tecnico non fosse alle dipendenze dell'Appaltatore dovrà consegnare alla Direzione Lavori prima della consegna dei lavori quanto previsto dall'art. 25 dell'allegato II.12.

Il direttore tecnico di cantiere assume ogni responsabilità civile e penale relativa a tale carica, e deve essere regolarmente iscritto al competente albo professionale. La comunicazione del nominativo del direttore tecnico, corredata da formale accettazione dell'incarico debitamente sottoscritta, dovrà essere inoltrata all'ENAS prima della consegna dei lavori.

Ai sensi dell'art. 6 comma 4 D.M. 145/2000, in caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere. Tale delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Ai sensi dell'art. 6 comma 5 D.M. 145/2000, il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore tecnico di cantiere.

Il Direttore Tecnico del Cantiere dovrà essere reperibile in qualsiasi momento, anche la notte, per cui prima della consegna dei lavori, dovranno essere comunicati sia il numero del telefono portatile che quello dell'abitazione a cui il Direttore Tecnico del Cantiere sarà reperibile. La mancata reperibilità del Direttore Tecnico del Cantiere potrà comportare la risoluzione del contratto in danno all'Appaltatore.

Il Direttore Tecnico del Cantiere è inoltre responsabile del rispetto e dell'attuazione, da parte dell'Appaltatore impegnato nell'esecuzione dei lavori, dei documenti di valutazione dei rischi e dei piani di sicurezza.

10. PERSONALE DA IMPIEGARSI NEI LAVORI

Il personale dovrà essere provvisto della documentazione prevista dalla legge inerente al possesso delle qualifiche professionali e specializzazione ed allo svolgimento delle mansioni per le quali viene utilizzato; tale documentazione dovrà essere prodotta al Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori stessi.

Tutto il personale dovrà essere di provata esperienza ed essere dotato dell'attrezzatura e dell'equipaggiamento specifico per le attività che dovrà svolgere conformemente alle norme antinfortunistiche (formazione ed informazione).

La prestazione di personale dal punto di vista quantitativo e qualitativo dovrà essere tale da garantire la regolare esecuzione degli interventi che siano stati ordinati.

Ai fini della durata giornaliera dei lavori si richiama l'art. 27 del D. M. 145/2000. In ogni caso qualora si verificasse la necessità di completare a regola d'arte, oltre l'orario regolamentare, lavorazioni già avviate, non spetterà all'Appaltatore alcun compenso aggiuntivo.

L'ENAS ha il diritto di esigere la sostituzione o l'allontanamento del Direttore Tecnico e degli operai dell'Appaltatore e/o degli eventuali subappaltatori o subcontraenti per insubordinazione, malafede, incapacità o grave negligenza e comunque per qualunque altro comprovato motivo che possa portare disguidi nell'esecuzione dei lavori o danno all'Amministrazione.

In ogni caso l'Appaltatore sarà sempre l'unico responsabile dei danni derivanti dall'attività o dalla negligenza del proprio personale o di quello degli eventuali subappaltatori o subcontraenti.



11. SUBAPPALTI, COTTIMI, SUBCONTRATTI E DISTACCHI

In materia di subappalto si richiamano le pertinenti norme del D.Lgs. n. 36/2023, in particolare l'art. 116 e l'al.II.14. Si richiamano inoltre il D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii. e la Legge n. 646/82 e ss. mm. ii., con particolare riferimento all'art. 21 di quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, l'ENAS corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite unicamente nei casi previsti dal comma 11 con le modalità di cui all'articolo "Pagamenti" del presente schema di contratto.

In tali casi, ai sensi dell'art. 40 comma 3 L. R. 15.03.2018, n. 8, l'Appaltatore provvede a comunicare all'ENAS la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore/cottimista/prestatore di servizi/fornitore di beni o lavori, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Sulle suddette somme verranno comunque operate le ritenute di legge.

Negli altri casi, in cui cioè l'ENAS non provveda a corrispondere direttamente al subappaltatore, cottimista, prestatore di servizi o fornitore di beni o lavori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, ai sensi dell'art. 40 comma 2 L.R. 15.03.2018, n. 8, è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le suddette fatture quietanzate entro il predetto termine, l'ENAS sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 40 commi 6-7 L. R. 15.03.2018, n. 8, è fatto altresì obbligo all'appaltatore e al subappaltatore di trasmettere all'ENAS, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, ai sensi dell'art. 15 L. n. 180/2011, le fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati nei confronti degli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento dei lavori o delle forniture. Nel caso di mancata trasmissione delle suddette fatture quietanzate, l'ENAS sospenderà il successivo pagamento, o quota parte dello stesso, a favore dell'appaltatore o del subappaltatore, senza che da questa sospensione possano derivare diritti a interessi o danni.

Ai sensi dell'art. 40 comma 8 L. R. 15.03.2018, n. 8, la liquidazione dello stato finale dei lavori in favore dell'appaltatore e del subappaltatore ha luogo previa esibizione delle fatture, debitamente quietanzate, relative ai pagamenti effettuati dall'appaltatore e dal subappaltatore nei confronti degli esecutori in subcontratto di forniture, le cui prestazioni devono essere pagate in base allo stato finale liquidato.

Qualora l'Appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'art. 30 del D. Lgs. 276/2003, definita "distacco di manodopera" lo stesso dovrà trasmettere, almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
- di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
- che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro;
- che la corresponsione delle somme alla società distaccante avverrà secondo esplicite modalità miranti ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

La suddetta comunicazione inoltre dovrà:

- contenere le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra;
- essere accompagnata dalla documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante la regolarità contributiva (mediante produzione certificato DURC) e il possesso dei requisiti generali di moralità.

L'ENAS, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, potrà negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.



Salve comunque le sanzioni previste all'art. 21 della legge 13 settembre 1982 n° 646 e successive modifiche ed integrazioni, la mancata osservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi riguardanti le documentazioni nonché le autorizzazioni prescritte più sopra, verrà valutata dall'ENAS al verificarsi dell'inadempienza per i provvedimenti del caso, ivi compresa l'eventuale risoluzione del contratto.

Ai sensi e per effetto dell'art. 36 bis, comma 3, della legge 4 agosto 2006, n. 248, i datori di lavori di tutte le imprese esecutrici debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Ai sensi e per effetto dell'art. 36 bis, comma 4, della legge 4 agosto 2006, n. 248, i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3 citato.

12. GARANZIE

Garanzia Definitiva

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni e degli oneri derivanti dal contratto l'Appaltatore dovrà costituire una "garanzia definitiva" secondo le modalità previste dall'art. 117 del D.Lgs 36/2023. Detta garanzia sarà progressivamente svincolata secondo le modalità previste dal comma 5 dello stesso art. 117 citato.

Garanzia per la rata di saldo

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa secondo le modalità previste dal comma 9 dell'art. 117 del D.Lgs 36/2023

Polizze per danni da esecuzione e di responsabilità civile contro terzi e garanzia di manutenzione.

In conformità all'art. 117 del D.Lgs 36/2023 l'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che:

- copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori;
- assicuri l'ENAS contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori;
- a decorrere dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, sia sostituita da una polizza che tenga indenne l'ENAS, per un periodo di 24 mesi, da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L'Appaltatore dovrà trasmettere la suddetta polizza all'ENAS almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. La copertura decorre dalla data di consegna dei lavori, che dovrà essere formalmente comunicata alla società assicuratrice a cura dell'Appaltatore contraente. In merito a detta polizza, con riferimento al suddetto schema tipo 2.3 di cui al D.M. n. 123 del 12.03.2004, Sezione A – "copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione", si precisa che:

- per la Partita 1 – Opere, la somma assicurata deve corrispondere all'importo complessivo di aggiudicazione dei lavori; l'Appaltatore contraente è successivamente tenuto a far aggiornare, mediante comunicazione alla società assicuratrice, la somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario;
- per la Partita 2 – Opere preesistenti, il massimale assicurato, in considerazione del valore e dell'importanza strategica dell'opera su cui si interviene, deve essere pari ad € 50.000,00 (diconsi Euro cinquantamila)
- per la Partita 3 – Demolizione e sgombero, il massimale assicurato deve essere pari ad € 20.000,00 (diconsi Euro ventimila)



Con riferimento al suddetto schema tipo 2.3, Sezione B – “copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere”, il massimale dovrà essere pari a € 500.000,00 (diconsi Euro cinquecentomila)

La copertura assicurativa deve comprendere esplicitamente: i danni a cose dovuti a vibrazioni; i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere; i danni a cavi e condutture sotterranee.

La polizza di cui al presente paragrafo dovrà inoltre prevedere una garanzia di manutenzione della durata di 24 mesi, decorrenti dalle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque non oltre dodici mesi dall'ultimazione dei lavori, che tenga indenne l'ENAS da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento (art. 117 comma 10 secondo periodo del D.Lgs. n. 36/2023).

Qualora in detto periodo di garanzia dovessero manifestarsi difetti o danni imputabili ai lavori eseguiti o alla qualità dei materiali forniti, l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese alle riparazioni e sostituzioni occorrenti nel termine perentorio che sarà prescritto dall'ENAS.

Se dovessero verificarsi dei difetti di costruzione irrimediabili nelle opere eseguite, l'ENAS ordinerà la demolizione ed il rifacimento di dette opere a spese dell'appaltatore e incameramento della garanzia di manutenzione.

Qualora l'Appaltatore non ottemperasse all'ordine ricevuto l'ENAS procederà alla demolizione delle opere riscontrate difettose e alla loro ricostruzione tramite altro operatore economico addebitando tutte le spese all'Appaltatore.

Tutte le garanzie fideiussoria e polizze da prestare ai sensi del presente contratto, dovranno:

- essere sottoscritte dal legale rappresentante della società garante. Le sottoscrizioni dovranno essere autenticate e legalizzate nei modi previsti dal D.P.R. 445/2000: la firma dovrà essere legalizzata da pubblico ufficiale il quale attesti la legale qualità di chi ha apposto la firma nonché l'autenticità della stessa. In mancanza, le suddette garanzie non saranno accettate;
 - essere stipulate secondo gli schemi tipo di cui al D.M. n. 19.01.2018 n. 31 e/o ulteriori norme emanate in materia (o al D.M. n. 123 del 12.3.2004 per quanto non prescritto dal predetto D.M. n. 31/2018 o da altre norme);
- essere prestate, ai sensi dell'art. 160 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.
- da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari aventi i requisiti e rispondenti alle prescrizioni dettate nel suddetto comma.

13. CONSEGNA DEI LAVORI

Si richiama l'allegato II14 del D.Lgs. 36/2023 “Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità”

Il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo la stipula del contratto.

La consegna dei lavori all'Appaltatore avverrà entro i 45 giorni successivi alla data di stipula del contratto.

In sede di consegna dei lavori, e comunque prima dell'inizio effettivo degli stessi, è previsto l'obbligo per l'Appaltatore di presentare il “*Programma di esecuzione dei lavori*”, come previsto all'art. 1 c.2 dell'allegato II.14 del D.Lgs 36/2023.

Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, l'ENAS potrà eventualmente procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 18 comma 2 e 3 D.Lgs. n. 36/2023, qualora si verifichi una delle ipotesi di cui al predetto articolo.

Il verbale di consegna è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'Appaltatore. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore ove questi lo richieda.



In sede di consegna, effettuato il tracciamento saranno collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'Appaltatore sarà responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del verbale di consegna.

In caso di consegna in via d'urgenza, il verbale indicherà le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisorie. Il direttore dei lavori terrà conto di quanto predisposto o somministrato dall'Appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

E' altresì facoltà dell'Enas, secondo il dettato dell'art. 3 dell'allegato II.14 del D.Lgs 36/2023, disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

La consegna parziale dei lavori è disposta a motivo della natura delle opere o per la temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione.

In ogni caso, a pena di decadenza, l'appaltatore deve iscrivere sul verbale di consegna, all'atto della firma dello stesso, eventuali riserve relative alla riscontrata difformità, in sede di consegna, dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto.

14. PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 32 comma 9 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, l'Appaltatore si obbliga a presentare all'ENAS, in sede di consegna dei lavori e comunque prima dell'inizio effettivo degli stessi, il "Programma di esecuzione dei lavori", redatto in coerenza con il cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, con l'offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Il Programma di esecuzione dei lavori dovrà rispettare tutti i condizionamenti derivanti dalla applicazione delle norme particolari riportate nel presente documento, dalle difficoltà insite nell'esecuzione dei vari lavori, in relazione alla particolare situazione geomorfologica locale e dovrà tenere altresì debito conto delle necessarie sospensioni e rallentamenti dei lavori in dipendenza dei fattori climatici e delle condizioni atmosferiche, dell'interferenza dei lavori con le opere esistenti e con quelle da realizzare, delle tempistiche necessarie per le connessioni idrauliche ed elettriche alle opere esistenti eventualmente necessarie nonché della necessità di garantire la continuità del servizio erogato alle utenze mediante le opportune misure e le opere provvisorie secondo le prescrizioni del competente Servizio di gestione dell'ENAS.

Il Programma in questione dovrà essere altresì corredato dal dettaglio delle disposizioni e dei provvedimenti particolareggiati che intende attuare per la realizzazione del programma stesso, compresi i principali impianti di cantiere ed le installazioni meccaniche principali, nel rispetto di quanto riportato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Il Programma di esecuzione dei lavori è impegnativo per l'Appaltatore.

L'Appaltatore si obbliga ad adottare le modifiche al Programma di esecuzione dei lavori che venissero richieste dal Direttore dei lavori in quanto da quest'ultimo ritenute necessarie per il regolare andamento dei lavori e per il loro graduale e sollecito sviluppo, nonché anche per le superiori esigenze dell'Ente o di altre autorità.



Verificandosi in corso d'opera errori od insufficienze di valutazione e così pure circostanze impreviste, l'Appaltatore dovrà immediatamente farvi fronte di propria iniziativa con adeguati provvedimenti, salvo la facoltà dell'ENAS di imporre quelle ulteriori decisioni che, a proprio insindacabile giudizio, riterrà necessarie affinché i lavori procedano nei tempi e nei modi convenienti, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi ed indennizzi di alcun genere non contrattualmente previsti.

Le opere appaltate dovranno essere sviluppate secondo un ordine preordinato tale che, oltre a garantire la loro completa ultimazione e funzionalità nel termine stabilito, consenta anche, ove richiesto dall'ENAS, l'anticipata e graduale entrata in esercizio di parti autonome delle opere.

L'Appaltatore è espressamente tenuto a condurre i lavori in modo da eseguire opere complete e funzionali ed assicurare che lo svolgimento delle varie lavorazioni avvenga in maniera ordinata e razionale.

Durante il corso dei lavori l'Appaltatore è tenuto ad informare la direzione lavori sullo stato del Programma in atto e su quello progressivamente da sviluppare per il regolare completamento dei lavori.

Nessuna opera potrà essere iniziata senza il benestare della direzione lavori sui disegni e dettagli costruttivi particolareggiati dell'opera medesima, laddove preventivamente richiesti.

15. SICUREZZA DEL LAVORO

I lavori oggetto del presente Schema di contratto dovranno avvenire in conformità alle leggi vigenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro, ed in particolare nel pieno rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/08 e ss. mm. ii., per quanto applicabili.

Per l'appalto di che trattasi, i ruoli definiti dalle norme sui LL.PP. e sulla sicurezza del lavoro nei cantieri sono svolti dai seguenti soggetti:

- Committente: è l'Ente acque della Sardegna (ENAS);
- Responsabile dei lavori: è il Responsabile Unico del Procedimento, sarà un tecnico nominato dall'ENAS;
- Direttore dei lavori: è un tecnico nominato dall'ENAS;
- Coordinatore per la sicurezza per la progettazione: qualora ricadessero le condizioni per la sua individuazione sarà un tecnico abilitato nominato dall'ENAS;
- Coordinatore per la sicurezza per l'esecuzione: qualora ricadessero le condizioni per la sua individuazione sarà un tecnico abilitato nominato dall'ENAS;
- Datore di lavoro: il legale rappresentante dell'appaltatore e di altre eventuali imprese esecutrici;
- Direttore Tecnico di cantiere: il soggetto di cui al precedente articolo "Direzione tecnica da parte dell'Appaltatore".

Il/i datore/i di lavoro e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti ed i preposti che dirigono o sovrintendono le attività, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e dei piani di sicurezza adottati.

Il Direttore Tecnico del cantiere è responsabile del rispetto dell'attuazione, da parte dell'Appaltatore impegnato nell'esecuzione dei lavori, dei documenti di valutazione dei rischi e dei piani di sicurezza.

L'Appaltatore e le altre imprese esecutrici (imprese subappaltatrici e imprese fornitrici di materiali direttamente in opera) nonché i lavoratori autonomi sono obbligati ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) allegato al progetto esecutivo predisposto dall'ENAS.

È fatto obbligo all'Appaltatore di predisporre e consegnare all'ENAS, entro 30 giorni dall'aggiudicazione:

- la documentazione prevista dall'art. 90 comma 9 lettera a) e dall'Allegato XVII del D. Lgs. n. 81/2008;
- le dichiarazioni di cui all'art. 90 comma 9 lettera b) del D. Lgs. n. 81/2008;
- il proprio piano operativo di sicurezza (POS) di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 81/2008. Detto POS, redatto con riferimento allo specifico cantiere, costituisce piano complementare e di dettaglio al PSC, e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

L'Appaltatore dovrà altresì trasmettere all'ENAS, con congruo anticipo rispetto all'inizio dei rispettivi lavori:



- la documentazione prevista dall'art. 90 comma 9 lettera a) e dall'Allegato XVII del D. Lgs. n. 81/2008, per consentire la verifica dell'idoneità tecnico-professionale di ciascuna ulteriore impresa esecutrice (imprese subappaltatrici e imprese fornitrici di materiali direttamente in opera) e lavoratore autonomo;
- le dichiarazioni di cui all'art. 90 comma 9 lettera b) del D. Lgs. n. 81/2008, rilasciate da ciascuna ulteriore impresa esecutrice;
- il Piano Operativo di Sicurezza redatto da ciascuna ulteriore impresa esecutrice per lo specifico cantiere (art. 90 comma 1 lettera g) D. Lgs. n. 81/2008).

Ciascun POS verrà esaminato e verificato dal Coordinatore per la sicurezza in esecuzione, che potrà richiedere le modifiche ed integrazioni ritenute necessarie. Una volta accettati dal C.S.E., detti piani operativi formeranno parte integrante del contratto.

Ai sensi dell'art. 105 comma 17 del D. Lgs. n. 81/2008,, il Piano di Sicurezza e Coordinamento e i Piani Operativi di Sicurezza di tutte le imprese esecutrici dovranno essere tenuti a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di contratto dei cantieri. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese esecutrici operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS redatti dalle singole imprese compatibili tra loro e coerenti con il POS presentato dall'Appaltatore e con il PSC. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario.

Le ripetute e gravi violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Resta salva la possibilità per l'Appaltatore di proporre al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione eventuali modifiche, integrazioni al PSC ai sensi di quanto previsto dall'art. 100 del D.lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii., atte a garantire, se possibile con maggior precisione e chiarezza, gli stessi livelli di sicurezza o superiori nella esecuzione dei lavori in relazione alle tecniche ed ai mezzi d'opera effettivamente impiegati dall'Appaltatore, fermo restando che le integrazioni così proposte non potranno in nessun caso giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Tali modifiche o integrazioni, quando sono rese necessarie dalla volontà dell'Appaltatore di procedere alla realizzazione delle opere in maniera difforme dalle previsioni contenute nel PSC redatto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione devono essere obbligatoriamente comunicate ed espresse in forma esplicita sia all'ENAS sia al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione almeno 30 giorni prima dell'effettivo verificarsi delle condizioni non conformi al PSC.

La proposta di integrazione del PSC dovrà essere formulata in relazione alla categoria o alle categorie dei lavori che l'Appaltatore richiede di modificare e del tutto compatibile con le restanti categorie con cui può avere interferenza. Inoltre la proposta di integrazione del PSC dovrà recare la firma di tecnico abilitato ai sensi dell'art. 98 del D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni e dovrà recare l'approvazione esplicita del datore di lavoro dell'Appaltatore, del Committente, del responsabile dei lavori, del direttore tecnico dell'Appaltatore e dei rappresentanti dei lavoratori della sicurezza (art. 102 D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione esaminerà le proposte di integrazione così presentate e, qualora a suo insindacabile giudizio le ritenga meritevoli di adozione, le adotterà con tempestiva integrazione del PSC, piano che verrà quindi inoltrato all'ENAS per la sua definitiva adozione; in seguito all'adozione del piano così modificato verrà stipulato con l'Appaltatore idoneo atto aggiuntivo al contratto d'appalto.

Sulla base di quanto precede, nel PSC allegato al progetto esecutivo è contenuta la stima analitica degli oneri per la sicurezza. In ogni caso, i prezzi elementari per gli oneri per la sicurezza contenuti nel PSC non sono soggetti a ribasso d'asta.



16. NORME PER LA VALUTAZIONE E CONTABILITÀ DEI LAVORI

1) Generalità

Si riporta quanto indicato nell'art. 115 del D.Lgs. 36/2023 e negli artt.1 comma 3 e 12 dell'allegato II. 14 del D.Lgs. 36/2023

La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata a misura in relazione a quanto previsto nell'elenco dei prezzi allegato.

Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla DL, le eccedenze non verranno contabilizzate. Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

2) Contabilizzazione dei lavori a misura

La contabilizzazione dei lavori a misura sarà realizzata secondo le specificazioni date nelle norme del Capitolato speciale e nella descrizione delle singole voci di elenco prezzi; in caso diverso verranno utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in sito, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

La contabilizzazione delle opere sarà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari di contratto. Nel caso di appalti aggiudicati col criterio dell'OEPV (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa) si terrà conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica dell'appaltatore, contabilizzandole utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall'offerta stessa.

3) Contabilizzazione dei lavori a corpo

Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori e per tali variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con l'assenso dell'appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate "a corpo".

Nei casi di cui al comma precedente, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante l'utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dell'eventuale lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione dell'eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.



I costi per la sicurezza sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

4) Lavori in economia

Qualora siano necessarie prestazioni in economia, l'Appaltatore sarà obbligato, a norma dell'art. 5 comma 2 del Capitolato Generale D.M. LL.PP. n. 145/2000, a fornire gli operai, i mezzi d'opera, utensili e materiali occorrenti, la cui idoneità sarà stabilita insindacabilmente dall'ENAS per il tramite del direttore dei lavori.

Le prestazioni per detti lavori verranno ordinate di volta in volta dalla Direzione Lavori, e verranno registrate come previsto dall'art. 14 comma 3 D.M. n. 07.03.2018. Qualsiasi prestazione in economia dovrà essere documentata da appositi rapporti firmati dalla direzione lavori e dall'Appaltatore nel giorno stesso della effettuazione delle prestazioni.

Per le prestazioni in economia, di mano d'opera, mezzi d'opera, noli e trasporti, l'importo verrà compensato con i prezzi determinati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi. I relativi oneri per la sicurezza, eventualmente ravvisati e stimati con apposito computo dal Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione (CSE), saranno compensati senza l'applicazione del ribasso.

Per la fornitura di mano d'opera con detti prezzi si intendono in particolare compensati anche l'uso, il deperimento e le perdite degli attrezzi di cui l'Appaltatore dovrà dotare gli operai, nonché le prestazioni degli assistenti ed ogni altro personale che non prenda parte diretta e materiale alla esecuzione dei lavori.

Per la fornitura di materiali, i prezzi si intendono per materiali regolarmente posti a deposito e poi resi a piè d'opera.

Per trasporti in economia le distanze verranno contabilizzate per gli effettivi percorsi.

Per i noleggi con i detti prezzi si intendono compensati inoltre i consumi e le prestazioni di mano d'opera occorrenti per il funzionamento dei mezzi; i tempi di noleggio nel luogo di impiego per i turni di lavoro.

17. ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI

Si richiama l'art. 4 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, verrà applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

Non sarà accettato l'impiego di prodotti in mancanza di referenze, privo di certificazioni o di sufficiente documentazione tecnica idonea a stabilire l'ottima qualità dei materiali e la rispondenza degli stessi alle prescrizioni contrattuali. Parimenti non verrà accettato l'impiego di materiale la cui fornitura non sia conforme a standard sociali minimi di cui al Decreto del Ministro dell'ambiente 6.6.2012 (G.U. n. 159 del 10.7.2012).

Resta inteso che la posa in opera di prodotti e apparecchi dovrà essere eseguita attenendosi scrupolosamente alle indicazioni riportate nelle schede tecniche del produttore.



I materiali somministrati dall'Appaltatore dovranno essere forniti a piè d'opera sul luogo di lavoro compresi di carico, trasporto e scarico con qualsiasi mezzo.

L'Appaltatore è obbligata alla fornitura dei materiali a piè d'opera che il Direttore dei Lavori riterrà necessari per l'esecuzione dei lavori.

In ogni caso l'Appaltatore resta garante dei materiali forniti fino al collaudo dell'opera ed allo scadere dei termini di garanzia.

18. CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI

I beni/servizi/lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Gli standard sono riportati nella "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi", conforme all'Allegato I al D.M. Ambiente 06.06.2012 di seguito riportato, che l'appaltatore dovrà sottoscrivere prima della stipula del contratto d'appalto, per costituirne parte integrante e sostanziale:

Allegato n.

Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi

Il sottoscritto.....

in qualità di rappresentante legale di.....

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani";³
- art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo";⁴
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

Convenzioni fondamentali dell'ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n° 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182)

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.
- L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni (temporaneamente, 14 in alcuni Paesi).
- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.
- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n° 105)



- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.
- Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n° 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98)

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Firma,

Data:..... Timbro

3 Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

4 Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989".

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Ente, della conformità agli standard, l'appaltatore sarà tenuto a:

- 1) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che l'Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto;
- 2) fornire, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
- 3) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall'Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa;
- 4) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell'Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
- 5) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione aggiudicatrice, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

In caso di violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui al presente articolo, su proposta del direttore dei lavori sarà applicata dal RUP una penale con le modalità di cui all'articolo "Penali" del presente schema di contratto.

19. ATTREZZI, MACCHINE E MACCHINARI

L'Appaltatore dovrà disporre di tutti gli attrezzi, le macchine, gli utensili e qualsiasi accessorio per l'esecuzione del lavoro.

I mezzi, le attrezzature, le apparecchiature e i dispositivi di protezione individuale usati nelle attività dell'appalto dovranno essere in perfetto stato di manutenzione ed efficienza in modo che sia garantita la sicurezza degli operatori presenti nel cantiere, dovranno inoltre possedere le omologazioni e le verifiche di legge, le marchiature previste dalla normativa vigente e corredati dalla documentazione attestante tali requisiti oltre ai libretti di uso e manutenzione.



La Direzione dei Lavori potrà richiedere, ad insindacabile giudizio della stessa, la sostituzione di un mezzo d'opera e/o macchinario se non ritenuto idoneo e funzionale alle lavorazioni previste.

20. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui all'art. 31 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, che si ritengono compensati con il prezzo offerto dei lavori in sede di gara. In particolare sono ricompresi:

- a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;
- b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la garanzia definitiva e le polizze assicurative;
- c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'Appaltatore;
- d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
- e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, nonché i costi per l'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dall'ENAS, sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso; in particolare è a carico dell'Appaltatore la fornitura e l'installazione a sua cura e spese, (ove necessario), e nel sito indicato dalla Direzione dei Lavori, di n. 2 (due) cartelli in lamiera di alluminio di spessore 10/10 mm e dimensioni 1,00 m x 1,50 m contenenti tutte le informazioni sull'appalto previste dalle norme, secondo bozza appositamente approvata dalla direzione lavori. L'Appaltatore si impegna a provvedere alla buona conservazione dei suddetti tabelloni durante l'esecuzione e al ritiro degli stessi al collaudo definitivo.
- f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- g) le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione, comprese le operazioni di tracciamento di cui allo specifico articolo del presente Schema di Contratto;
- i) le spese per le vie di accesso al cantiere e le spese per l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
- j) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione dell'ufficio di direzione lavori: In particolare, l'Appaltatore dovrà assicurare l'impianto, in località ritenuta adeguata dal direttore dei lavori, di un ufficio ad uso del personale dell'ufficio direzione lavori, per tutta la durata dei lavori e sino a collaudo, adeguatamente illuminato, riscaldato e condizionato, munito di servizi igienici dotati di acqua potabile, composto da almeno n° 2 (due) locali, ciascuno arredato con almeno n° 1 scrivania completa di poltroncina e cassettera, n° 3 sedie e n° 2 armadi, compresa: la pulizia bisettimanale dei locali e dei servizi igienici; l'attivazione e il consumo dell'energia elettrica; l'attivazione ed il consumo di una utenza telefonica di tipo fisso (compreso altresì un apparecchio telefonico e fax); l'attivazione e il consumo di una efficiente connessione Internet ad alta velocità e traffico dati illimitato;
Inoltre l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione della direzione lavori, per tutta la durata dei lavori e sino al collaudo, n° 1 (una) fotocamera digitale compatta automatica con risoluzione almeno 12 Megapixel, completa di tutti i programmi applicativi disponibili al momento della fornitura e degli accessori (custodia, cinghia da trasporto, cavi USB e batterie, schede di memoria, ecc.);
- k) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- l) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione; di conseguenza l'appaltatore è responsabile



della mancata sorveglianza di locali, attrezzi, macchine e materiali presenti in cantiere, nonché di tutti i beni dell'Ente presenti in cantiere;

- m) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. n. 81/2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo art. 97, comma 6, del Codice D.Lgs. n.36/2023, che contemplano fra l'altro la costruzione ed il mantenimento, quali parti integranti del cantiere, di adatti baraccamenti per le maestranze col corredo di locali, servizi accessori e servizi igienici sanitari in relazione alle caratteristiche del lavoro;
- n) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto e comunque quelli di seguito riportati:
- n.1. le spese di bollo per contratto ed eventuali atti aggiuntivi al contratto, documenti contabili e verbali in contraddittorio;
 - n.2. trasmettere al Direttore dei Lavori, entro i primi cinque giorni di ogni mese, i dati relativi alla manodopera presente in cantiere con nominativi e qualifiche, ai mezzi usati sia di proprietà che a nolo indicando le relative targhe e/o numeri di telaio, ai materiali giacenti in cantiere nonché gli elementi relativi all'avanzamento dei lavori. Segnalare tempestivamente alla Direzione dei lavori qualunque anomalia, disfunzione, interruzione, deficienza, irregolarità e manomissione che dovesse riscontare sulle opere interessate alle lavorazioni;
 - n.3. la fornitura dell'acqua potabile da bere per tutto il personale addetto ai lavori;
 - n.4. relativamente ai lavori, tutti gli oneri per il rilevamento delle misure, per opere provvisorie in genere, trasporti, carico, scarico e movimentazione nell'ambito del cantiere;
 - n.5. l'approvvigionamento della energia elettrica per il cantiere nel rispetto delle norme vigenti, da rete del distributore locale o in mancanza da adatto gruppo elettrogeno o eventualmente derivato da impianti dell'Ente, qualora l'Appaltatore ne faccia richiesta, previa esplicita autorizzazione e comunque per la potenza compatibile con quella disponibile in relazione alla conduzione delle opere. Si intende altresì inclusa l'alimentazione elettrica necessaria per le prove funzionali di tutti gli impianti;
 - n.6. l'approvvigionamento dell'acqua per i lavori, per le prove di funzionamento e di tenuta idraulica e per ogni altra necessità dell'Appaltatore;
 - n.7. l'adozione di tutte le misure, comprese le opere provvisorie, l'effettuazione di tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere (costruite e costruende), all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
 - n.8. tutti gli oneri per il ripristino di opere o il risarcimento dei danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti da parte dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata polizza assicurativa;
 - n.9. il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero comunque arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi e indenni l'ENAS e il suo personale;
 - n.10. la riparazione di danni di qualsiasi natura provocati dalla condotta dell'Appaltatore a beni dell'Ente o di terzi;
 - n.11. la realizzazione di eventuali strade provvisorie di servizio e l'ottenimento dei relativi permessi e licenze necessari;
 - n.12. provvedere allo smacchiamento lungo i tracciati delle opere, incluso taglio di alberi non ritenuti meritevoli di conservazione ed estirpazione ceppaie, ed al taglio delle siepi;
 - n.13. provvedere all'espianto, e al successivo reimpianto in aree adiacenti, degli esemplari arborei ritenuti meritevoli di conservazione eventualmente individuati prima dell'inizio dei lavori su indicazione del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, nonché garantire per almeno due anni le cure agronomiche necessarie per l'attecchimento degli stessi;
 - n.14. apporre le segnalazioni diurne e notturne con gli appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati dai lavori, in osservanza delle norme di polizia stradale di cui al vigente codice della strada;
 - n.15. le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per l'eventuale provvista ed uso di materia esplosiva, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la guardiania della medesima;



- n.16. la conservazione delle vie e passaggi anche privati, che venissero in qualunque modo interessati dall'esecuzione delle opere, provvedendo allo scopo anche tramite l'esecuzione di adeguate opere provvisoriale;
- n.17. il mantenimento durante i lavori, anche a mezzo di deviazioni, by-pass e opere provvisorie, dell'efficienza e continuità di esercizio di quanto venga a interferire con le opere in appalto, comprese le strade di qualunque categoria, le linee elettriche, telefoniche, i compluvi e corsi d'acqua e il relativo deflusso idrico, le condotte idriche e fognarie, gli impianti, le utenze idriche/elettriche/telefoniche ecc., compreso l'intrattenimento di tutti i necessari rapporti con i soggetti gestori (es. e-distribuzione, Telecom, Abbanoa, Consorzi di Bonifica, Consorzi Industriali, ecc.), e gli oneri derivanti da eventuali limitazioni ed interruzioni temporanee di esercizio o godimento ancorché autorizzate;
- n.18. l'esecuzione di tutti i lavori di risoluzione delle interferenze tra opere in appalto e sottoservizi e/o opere preesistenti in genere, secondo le modalità operative di dettaglio preventivamente concordate con la direzione lavori e con i soggetti gestori delle suddette opere e/o sottoservizi, o prescritte da questi ultimi soggetti, anche al fine di ridurre il più possibile i tempi di interruzione nell'erogazione del servizio, senza che spetti all'Appaltatore nessun compenso di carattere indennitario e/o risarcitorio in conseguenza di qualsivoglia rallentamento o sospensione nell'esecuzione delle opere che dovesse derivarne;
- n.19. tutte le spese per eventuali cauzioni o fidejussioni richiesti dagli enti gestori di opere interferenti a garanzia della corretta esecuzione dei lavori;
- n.20. consentire in ogni momento libero accesso al cantiere ai funzionari ed incaricati dell'ENAS per verifiche e controlli inerenti la costruzione degli impianti dei cantieri e l'esecuzione delle opere, nonché al personale e mezzi di altre ditte appaltatrici che eseguono altri lavori/servizi/forniture per conto dell'ENAS, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008;
- n.21. tutte le spese per il prelevamento, la preparazione, la conservazione e l'invio dei campioni di materiali ai laboratori di prova indicati dall'ENAS, ai fini dell'effettuazione di verifiche tecniche e accertamenti di laboratorio disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo al fine di stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti;
- n.22. tutte le spese di effettuazione di verifiche tecniche e accertamenti di laboratorio, ulteriori a quelli obbligatori per legge e/o specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo al fine di stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti,
- n.23. effettuare lo sgombero, la pulizia dei cantieri e in generale lo smaltimento delle materie di risulta delle lavorazioni e dei rifiuti di qualunque natura e origine con conferimento a discarica autorizzata, o ad idoneo centro di recupero, consegnando di volta in volta alla Direzione Lavori copia conforme della documentazione attestante il regolare conferimento ai sensi della normativa in materia; tale consegna costituisce condizione necessaria per la contabilizzazione e il pagamento della lavorazione che ha generato il rifiuto;
- n.24. la custodia e buona conservazione di eventuali materiali o attrezzature messe a disposizione dall'Ente;
- n.25. le spese per l'esecuzione di tutta la documentazione relativa alla contabilità e alla consistenza delle opere eseguite per ogni Stato di avanzamento lavori e per quello Finale, compresa la redazione e la stampa degli elaborati grafici descrittivi delle opere come effettivamente eseguite e le stampe a colori della documentazione fotografica, secondo le esigenze indicate dalla Direzione dei lavori; gli oneri relativi alle stampe sono a completo carico dell'Appaltatore e si intendono compensati con i prezzi di contratto;
- n.26. tutti gli oneri connessi all'effettuazione delle prove di tenuta delle condotte e delle vasche e delle prove funzionali e di primo avviamento (delle quali la direzione lavori formalizzerà apposito verbale) di apparecchiature idrauliche, elettromeccaniche ed elettriche nonché della strumentazione di controllo, compresa la ripetizione ripetuta, sino ad esito favorevole, di tutte le prove e controlli e comprese tutte le connesse sostituzioni, riparazioni, aggiunte, ecc. necessarie per dare le opere perfettamente funzionanti;
- n.27. su richiesta del direttore dei lavori, l'eventuale anticipazione delle somme occorrenti per la esecuzione di allacci idrici, elettrici, telefonici etc. per le opere previste in progetto;
- n.28. in caso di interferenze e divergenze con altre imprese che su incarico dell'ENAS debbano eventualmente eseguire altri lavori nell'ambito del cantiere, l'accettazione ed ottemperanza a qualunque disposizione e



decisione che il direttore dei lavori assuma nell'interesse generale dei lavori, di concerto e secondo le prescrizioni del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

- n.29. qualora il direttore dei lavori riscontri, a suo insindacabile giudizio, la necessità di precisare ulteriori dettagli e definire ulteriori modalità operative rispetto agli elaborati allegati al progetto esecutivo, la consegna al direttore dei lavori – entro il termine da questa stabilito – di tutti i necessari disegni costruttivi particolareggiati delle opere da realizzarsi, elaborati a cura dell'Appaltatore e sottoscritti da tecnico abilitato, nel numero di copie e nei formati indicati dal direttore dei lavori;
- n.30. prima dell'emissione del certificato di ultimazione lavori, la consegna alla direzione lavori delle Dichiarazioni di Conformità degli impianti ai sensi del D.M. n. 37/2008, complete di tutti gli allegati obbligatori;
- n.31. prima dell'ultimazione dei lavori, la consegna alla direzione lavori di tutta l'ulteriore documentazione occorrente per la denuncia agli enti interessati (INAIL, ASL, VV.FF., ecc.) degli impianti quali apparecchiature di sollevamento, a pressione, impianti elettrici di terra, gruppi elettronici ecc. secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- n.32. la manutenzione di tutte le opere eseguite oggetto dell'appalto, su richiesta della direzione lavori, dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione fino alla presa in consegna da parte del competente servizio di gestione dell'ENAS, e comunque per non più di sei mesi;
- n.33. le spese per gli accertamenti, verifiche e prove di funzionamento, ai fini dell'eventuale presa in consegna anticipata di parte delle opere, anche prima dell'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 24 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.
- n.34. I disegni di dettaglio as-built delle opere realizzate, compresi quelli di montaggio di macchinari e apparecchiature, calcoli delle strutture in c.a. e acciaio debitamente timbrati e firmati da tecnico abilitato.
- n.35. Contratti collettivi:
1. L'appaltatore è tenuto a rispettare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili (F012 edile industria) e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori
 - b. i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;
 - d. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzi-dette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità.
 2. In ogni momento il direttore dei lavori e, per suo tramite, il RUP possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, e al personale presente in cantiere i documenti di riconoscimento per verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico.

21. CLAUSOLE SOCIALI e CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Le attività oggetto del presente appalto dovranno soddisfare le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere oltre a promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norma per il diritto al lavoro dei disabili) e all'art. 57 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 (Clausole sociali del bando di gara).



Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 1, comma 2 dell'allegato II.3 al D.Lgs. 36/2023.

Requisiti di esecuzione pari opportunità di genere e generazionali

Ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, il concorrente si impegna, a pena di sopralline, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
- una quota pari al 10% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile. (*)

(*) *Motivazioni del ricorso alla deroga per la quota femminile.*

Visto:

- *il Decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità (G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) con il quale sono state adottate le "Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC", e sono state definite le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all'art 47 D.L. 77/2021;*
- *il Decreto 30 dicembre 2024 n. 3217, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che, In attuazione dell'articolo 2, punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n. 651/2014 - nonché ai fini previsti dall'articolo 4, comma 11 della legge 28 giugno 2012, n. 92 - ha rilevato ed individuato tra i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna superiore ad almeno il 25%, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'ISTAT in relazione alla media annua del 2023, proprio il settore delle costruzioni civili, con un tasso di occupazione femminile pari al 9%; a fronte del 91% del tasso di occupati uomini, con un tasso di disparità pari all'81,9%,*

la Stazione Appaltante, in virtù del dato marcatamente inferiore alla media nazionale del tasso di occupazione femminile nello specifico settore, giustificato dalle caratteristiche strutturali delle mansioni e del contesto delle attività da svolgere, ha ritenuto di destinare all'occupazione femminile una quota pari al 10 % (dieci per cento) delle assunzioni necessarie.

Gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiori a 15 e inferiori a 50, e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 198/2006:

- devono consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuno delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della predetta relazione comporta l'applicazione delle penali previste dall'art. 22 del presente documento, oltre che l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare in forma singola, ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento.



Gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiori a 15 e inferiore a 50:

- sono tenuti inoltre a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L. 12/03/1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta. L'operatore economico è altresì tenuto, entro il medesimo termine, a trasmetterla anche alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali previste dall'art. 22 del presente documento;

Gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiori a 15 e inferiore a 50:

- sono tenuti infine a consegnare alla stazione appaltante, entro 3 mesi dalla stipula del contratto, una dichiarazione del legale rappresentante attestante di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della L. 12.03.1999 n. 68. La mancata produzione della suddetta dichiarazione comporta l'applicazione delle penali previste dall'art. 22 del presente documento.

Rispetto dei CAM (Criteri Ambientali Minimi)

Si richiama l'art. 57, comma 2, del Codice.

La realizzazione dei lavori oggetto di affidamento, dovranno essere rispettosi delle specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 19 ottobre 2022.

Pertanto, nell'ottica di un intervento più sostenibile, l'Appaltatore dovrà prevedere, secondo quanto indicato nella relazione CAM e nel capitolato speciale d'appalto, l'utilizzo di materiali e di componenti che contribuiscano a limitare i consumi di risorse non rinnovabili e l'utilizzo di sostanze ed emissioni nocive ed in particolare:

- il riutilizzo prevalente di materiali di recupero;
- tutti i rifiuti prodotti dovranno essere selezionati e conferiti nelle apposite discariche autorizzate quando non sia possibile avviarli al recupero;
- l'utilizzo di materiali locali con conseguente riduzione del costo e della quota parte di inquinamento relativo al trasporto;
- l'utilizzo di materiali naturali compatibili con le caratteristiche della costruzione tradizionale (legno, pietra, coibenti naturali, laterizi di recupero).

Nei contratti di subappalto, così come in qualsiasi subcontratto riconducibile alle fattispecie previste dall'articolo 119 comma 2 del D. Lgs. N. 36/2023, dovrà essere obbligatoriamente inserita una apposita clausola con la quale il subcontraente assume i medesimi obblighi assunti dall'Appaltatore ai fini del rispetto dei CAM.

Nel corso di esecuzione dei lavori il direttore dei lavori provvederà al controllo e monitoraggio relativo al corretto assolvimento delle obbligazioni assunte rispetto ai CAM da parte dell'Appaltatore e, più in generale, da parte delle imprese esecutrici.

22. PENALI

Ai sensi dell'art. 126, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, per il ritardato adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dall'Appaltatore, la penale pecuniaria da applicare è stabilita in misura giornaliera pari allo 0,5% dell'ammontare netto contrattuale, sino a un limite massimo complessivo pari al 10 per cento di detto ammontare.

Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile unico del procedimento in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione.

In caso di violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui all'articolo "Conformità agli standard sociali minimi" del presente schema di contratto, su proposta del direttore dei lavori sarà applicata dal RUP una penale il cui importo sarà fissato, in relazione all'importanza e tipologia della violazione, tra un minimo del 1% a un massimo del 5% del prezzo della fornitura per la quale la violazione sia stata accertata dall'Ente, fatta salva



l'automatica risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc. ed escussione della fidejussione in caso di violazione valutata grave dall'Ente su proposta del RUP.

Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, una volta constatata dal responsabile unico del procedimento la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di eventuali penali, queste ultime sono dallo stesso applicate in sede di emissione del primo certificato di pagamento in acconto successivo o, qualora non si proceda ad un ulteriore pagamento in acconto, in sede di conto finale.

È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse dell'ENAS. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'ENAS su proposta del responsabile unico del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

Penali per violazione degli obblighi di cui all'art. 57 del Codice

Per il mancato adempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui al comma 2 dell'allegato II.3 al Codice, ove previsti, l'Appaltatore è soggetto:

- a) ad una penale dello 0,60 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine di 6 mesi dalla conclusione del contratto, fino al trentesimo giorno di ritardo;
- b) ad una penale dello 0,80 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo, dal trentunesimo giorno rispetto al termine di 6 mesi dalla conclusione del contratto, fino al sessantesimo giorno di ritardo;
- c) ad una penale dell'1 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo, dal sessantunesimo giorno rispetto al termine di 6 mesi dalla conclusione del contratto, fino al novantesimo giorno di ritardo;

La mancata consegna della predetta documentazione entro il novantunesimo giorno rispetto al termine di 6 mesi dalla conclusione del contratto, comporta la facoltà per l'amministrazione di risolvere lo stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

Per il mancato adempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui al comma 3 dell'allegato II.3 al Codice, ove previsti, l'Appaltatore è soggetto:

- a) ad una penale dello 0,60 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine di 6 mesi dalla conclusione del contratto, fino al trentesimo giorno di ritardo;
- b) ad una penale dello 0,80 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo, dal trentunesimo giorno rispetto al termine di 6 mesi dalla conclusione del contratto, fino al sessantesimo giorno di ritardo;
- c) ad una penale dell'1 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo, dal sessantunesimo giorno rispetto al termine di 6 mesi dalla conclusione del contratto, fino al novantesimo giorno di ritardo;

La mancata consegna della predetta documentazione entro il novantunesimo giorno rispetto al termine di 6 mesi dalla conclusione del contratto, comporta la facoltà per l'amministrazione di risolvere lo stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

Per il mancato adempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui al comma 4 dell'allegato II.3 al Codice, ove previsti, l'Appaltatore è soggetto:

- a) ad una penale dello 0,60 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo, rispetto al momento in cui è sorto l'obbligo di assumere giovani e personale femminile, e per i successivi trenta giorni;
- b) ad una penale dello 0,80 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo, dal trentunesimo giorno, rispetto al momento in cui è sorto l'obbligo di assumere giovani e personale femminile, fino al sessantesimo giorno di ritardo;



- c) ad una penale dell'1 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo, dal sessantunesimo giorno, rispetto al momento in cui è sorto l'obbligo di assumere giovani e personale femminile, fino al novantesimo giorno di ritardo;

La mancata assunzione di giovani e donne entro il novantunesimo giorno, rispetto al momento di cui è sorto l'obbligo, comporta la facoltà per l'amministrazione di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

23. PREMIO DI ACCELERAZIONE

Ai sensi dell'art. 126, comma 2 del D. Lgs. 36/2023, la stazione Appaltante prevede che, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale previsto all'art. 4 del presente Annesso, è riconosciuto, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunta seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità.

Pertanto, visto l'art. 21 "Penali" delle presenti disposizioni amministrative, il premio di accelerazione in argomento resta fissato nella misura dello 0,5 % (zerovirgolacinque per mille) dell'importo contrattuale relativo ai lavori, compresi costi della sicurezza, per ogni giorno di anticipo rispetto al termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori di cui all'ART. 4 "Termine di ultimazione dei lavori" delle presenti disposizioni amministrative.

Il limite massimo del premio di accelerazione è stabilito in € 1.600,00 €, compresi nella voce imprevisti del quadro economico del progetto definitivo dell'Amministrazione.

24. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI.

Si richiamano l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023 e l'art. 8 dell'Allegato II.14 al medesimo decreto ("Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti"). Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121 del Codice, il risarcimento dei danni subiti dall'esecutore sarà quantificato sulla base dei seguenti criteri stabiliti dall'art. 8, comma 2, dell'Allegato II.14:

- a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si otterranno sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato sarà diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituirà il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
- b) la lesione dell'utile sarà riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte saranno riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
- d) la determinazione dell'ammortamento avverrà sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

25. CONTESTAZIONI TRA L'ENAS E L'APPALTATORE

Il direttore dei lavori o l'Appaltatore comunicano al responsabile unico del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile unico del procedimento convoca



le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile unico del procedimento è comunicata all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile unico del procedimento con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore.

Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

26. RISERVE DELL'APPALTATORE

In accordo all'articolo 115 comma 2 del codice dei contratti pubblici, le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 7 dell'allegato II.14. Le contestazioni in corso di esecuzione e le riserve contabili sono disciplinate nel seguente modo:

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore con o senza riserve. Se l'esecutore firma con riserva e l'esplicazione e la quantificazione non sono possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 per cento e il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 210 (Accordo bonario) del codice dei contratti pubblici.

27. GESTIONE DEI SINISTRI

Si richiamano l'art. 1, comma 2, lettera p) e l'art. 9 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023 ("Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti"). Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore deve farne denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, dell'Allegato II.14. L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti in contraddittorio. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore, purché provocati da eventi eccezionali, potranno essere compensati all'Appaltatore nei limiti consentiti dal contratto e di seguito fissati:

- per i danni conseguenti a piogge o piene di corsi d'acqua, l'evento sarà considerato eccezionale solo se la pioggia abbia avuto intensità superiore a quella avente, nella medesima località, un tempo di ritorno maggiore di 100 anni;



- l'indennizzo sarà limitato ai danni alle opere che siano state misurate ed iscritte in contabilità;
- l'indennizzo per i danni alle opere è in ogni caso limitato all'importo, valutato ai prezzi e alle condizioni di contratto, dei lavori necessari per la riparazione con esclusione dei danni e delle perdite, anche totali, di materiali non ancora posti in opera, di attrezzi, mezzi d'opera, macchinari, ponti di servizio, centine, armature di legname, baracche ed altre opere provvisorie, da qualsiasi causa prodotti, anche eccezionale, compresi gli afflussi di acque meteoriche o sotterranee di qualunque intensità, nonché le piene, anche improvvise e straordinarie, dei corsi d'acqua prossimi ai lavori ed ai cantieri. I materiali ed i manufatti approvvigionati in cantiere e a piè d'opera, sino alla loro completa messa in opera e all'esecuzione di tutte le prove di funzionamento, rimarranno a rischio e pericolo dell'Appaltatore per qualunque causa di deterioramento o perdita, come previsto dall'art. 4, comma 2, dell'Allegato II.14. Essi potranno essere sempre rifiutati se al momento dell'impiego non saranno più ritenuti idonei a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori. In particolare non verranno comunque riconosciuti, anche se determinati da causa di forza maggiore, i danni che dovessero verificarsi nella costruzione delle opere, ove a determinare il danno abbia concorso l'Appaltatore che non abbia adottato le norme di diligenza e/o non abbia scrupolosamente osservato quanto prescritto in merito dai documenti progettuali (Elaborati grafici, Capitolato Speciale, Specifiche tecniche, Manuali d'uso etc.). L'Appaltatore sarà pertanto tenuto a ripristinare a suo carico e spese anche eventuali materiali, manufatti e apparecchiature forniti dall'ENAS

28. MODIFICHE E VARIANTI AL CONTRATTO

Per le modifiche e le varianti al contratto si applicano le pertinenti disposizioni dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché dell'art. 5 dell'Allegato II.14 al medesimo decreto ("Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti").

È espressamente ammessa la revisione prezzi e si applicano le disposizioni di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato II.2-bis. L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni che il direttore dei lavori gli abbia ordinato con disposizione scritta, nel rispetto delle norme vigenti e delle prescrizioni del presente documento. Gli ordini di variazione faranno espresso riferimento all'intervenuta superiore approvazione, salvo il caso delle modifiche non sostanziali di dettaglio disposte dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 5, comma 9, dell'Allegato II.14. Nessuna variazione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore di sua iniziativa. Il mancato rispetto di tale prescrizione comporterà, ai sensi dell'art. 5, comma 5, dell'Allegato II.14, la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo restando che in nessun caso egli potrà vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. Qualora in corso di esecuzione si renda necessaria una variazione di importo eccedente il limite del quinto dell'importo del contratto, previsto dall'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, resta stabilito che:

- per la quota di variazione rientrante nel limite del quinto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;
- per la quota di variazione eccedente il limite del quinto, il responsabile del procedimento (RUP) ne dà comunicazione all'Appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la Stazione Appaltante [ex ENAS] deve comunicare all'Appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'Appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del RUP si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la Stazione Appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'Appaltatore. La perizia è quindi accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'Appaltatore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali è stata condizionata tale accettazione.



Qualora le variazioni comportino, nei vari gruppi di categorie omogenee, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'Appaltatore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione del singolo gruppo che supera il quinto del corrispondente valore originario e solo per la parte che supera tale limite. In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dal direttore dei lavori, salvo il diritto dell'Appaltatore di formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta, secondo le modalità previste dall'art. 7 dell'Allegato II.14.

L'ENAS si riserva anche libera e piena facoltà di ordinare variazioni di opere già eseguite in tutto o in parte, anche se fossero stati già ordinati e provvisti dall'Appaltatore i materiali occorrenti. L'ordine di eseguire le variazioni comporta per l'Appaltatore l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e le provviste che fossero resi inutili dall'esecuzione della variante, e comporta il diritto dell'Appaltatore al pagamento, in base ai prezzi unitari di elenco del progetto esecutivo approvato e con gli eventuali nuovi prezzi determinati e approvati, delle opere già eseguite e della loro parziale o totale demolizione, compreso lo smaltimento a norma di legge dei materiali di risulta, nonché dei materiali utili ed accettati dalla Direzione dei Lavori, esistenti a piè d'opera e nei cantieri anteriormente all'ordine di variazione, qualora per effetto delle disposte variazioni non vi sia modo durante i lavori di impiegarli in altre opere comprese nell'appalto.

29. MODIFICHE PREVISTE IN CONTRATTO IN CORSO DI VALIDITA'

Ai sensi dell'Articolo 120, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare il contratto in corso di esecuzione, senza una nuova procedura di affidamento, qualora le modifiche siano state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili.

Tali modifiche non possono alterare la natura generale del contratto. Si considera alterata la natura generale se si modifica sostanzialmente l'oggetto dell'appalto o si introduce un mix di prestazioni che avrebbe attirato l'interesse di operatori economici diversi da quelli originari.

Le modifiche possono comportare:

- Un incremento del valore contrattuale fino a un massimo di **Euro 60.000,00** (come previsto dall'opzione originaria), nel rispetto dei limiti di finanziamento dell'intervento.
- Una proroga della durata contrattuale fino a un massimo di **60 giorni**, necessaria per l'esecuzione delle prestazioni supplementari.

Gli ulteriori lavori che possono essere oggetto delle modifiche al contratto sono sommariamente indicati negli elaborati del progetto. Ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.Lgs 36/2023, le modifiche sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- desumendoli dai prezzi di cui all'articolo 41 del codice, ove esistenti;
- ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

La modifica del contratto può verificarsi esclusivamente a discrezione della Stazione Appaltante, anche in misura inferiore alla somma e al termine sopra indicati. La Stazione Appaltante può disporre più modifiche successive a condizione che la somma del valore e dei termini di durata del contratto di tutte le modifiche apportate non superino i valori massimi di cui al comma 3.



Su disposizione del RUP il Direttore dei Lavori provvede alla redazione della perizia di modifica del contratto, al fine di descrivere compiutamente i lavori aggiuntivi e fornire le prescrizioni di dettaglio.

30. PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, verrà corrisposta in favore dell'Appaltatore l'anticipazione dell'importo previsto dalla normativa vigente, secondo le modalità e sotto le condizioni contenute nel citato articolo.

Durante il corso dei lavori saranno disposti pagamenti in acconto (all'Appaltatore e al sub-Appaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori) ogni qualvolta l'importo complessivo netto dei lavori eseguiti, accertati ed ammessi in contabilità, raggiungerà l'importo minimo di **€ 50.000,00 (Euro cinquantamila/00)**, comprensivo della quota relativa agli oneri di sicurezza come sotto determinata e dedotti:

- l'ammontare dei pagamenti in acconto già corrisposti;
- la ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023;
- la trattenuta di un importo percentuale sull'anticipazione, a titolo di graduale recupero della medesima;
- le penali comminate per eventuali inadempienze contrattuali.

Resta espressamente pattuito che nella valutazione dei lavori in corso d'opera, oltre all'importo dei lavori eseguiti ed accertati non sarà contabilizzato nessun ulteriore importo relativo a qualunque materiale e/o apparecchiatura provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto, seppure questi siano stati regolarmente accettati dal Direttore dei Lavori.

Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso saranno corrisposti, al netto di eventuali detrazioni, secondo le seguenti modalità:

- in quote proporzionali all'importo dei lavori via via contabilizzati, sentito in merito il Coordinatore per la Sicurezza in esecuzione.

Dopo l'ultimazione dei lavori sarà rilasciata l'ultima rata di acconto qualunque sia la somma cui possa ammontare

I pagamenti saranno effettuati, tramite il tesoriere dell'Ente, entro **60 giorni** dalla presentazione di apposito documento fiscale emesso dopo l'avvenuta certificazione del raggiungimento delle condizioni che permettono la liquidazione della rata di acconto o di saldo.

Il pagamento sarà effettuato mediante l'accreditamento presso _____ sul c/c n. _____ – IBAN _____.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n.66 convertito con legge 23 giugno 2014, n.89 l'Appaltatore si obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo il formato previsto nell'allegato A del DMEF 3 aprile 2013, n.55.

Le fatture intestate a _____ dovranno riportare oltre i dati costitutivi delle fatture ordinarie, obbligatoriamente a pena di rifiuto delle stesse:

- codice univoco ufficio _____
- CIG _____
- CUP _____
- Oggetto: _____
- RUP: _____
- numero di repertorio _____ e data del contratto _____
- centro di costo: _____

Il pagamento è comunque subordinato all'accertamento a cura dell'ENAS della regolarità contributiva, mediante l'acquisizione del DURC.



Qualsiasi ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento e nel pagamento dei suddetti acconti non darà diritto all'Appaltatore di sospendere o rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto, avendo esso soltanto il diritto al pagamento degli interessi previsto dalla normativa vigente, esclusa ogni altra indennità o compenso, in quanto gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, 2° comma del codice civile.

31. REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO

Le revisioni dei prezzi saranno valutate secondo le clausole previste nei documenti di gara iniziali definite in conformità all'art. 60 e all'allegato II.2 bis del codice dei contratti pubblici.

Si precisa che le clausole di cui al comma 1 non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto/dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano:

- una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;
- una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione e sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

Quando l'applicazione dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), la possibilità per la Stazione Appaltante o l'Appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In tutti i casi di risoluzione del contratto ai sensi del presente comma, si applica l'art. 122, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

La Stazione Appaltante monitora l'andamento degli indici per la revisione prezzi con frequenza minima annuale, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

Le clausole di revisione prezzi sono attivate automaticamente dalla Stazione Appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice sintetico supera in aumento o in diminuzione la soglia del 3 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione nel caso di appalto di lavori.

Il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3, il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.

Per la formazione dell'indice sintetico, tutte le lavorazioni previste per la realizzazione degli interventi fanno riferimento alla tipologia omogenea di lavorazione (TOL), indicata nella Tabella A.1, **TOL 6 "Strutture, opere di ingegneria e manufatti in acciaio"**.

32. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss. mm. ii..



I pagamenti relativi all'appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

L'Appaltatore, il sub-Appaltatore o il sub-contraente comunicherà all'ENAS gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il contratto d'appalto si intenderà automaticamente risolto qualora le transazioni relative allo stesso contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Appaltatore, il sub-Appaltatore o il sub-contraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria deve darne immediata comunicazione all'ENAS e alla Prefettura di Cagliari.

Ai fini di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, l'Appaltatore, il sub-Appaltatore o il sub-contraente si obbligano ad inserire nelle fatture elettroniche il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP) riportato in contratto.

L'ENAS non procederà al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il CIG e il CUP riportati in contratto.

33. ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CONTO FINALE E COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO

Per quanto concerne la verifica dell'ultimazione dei lavori, si richiama il D.Lgs. 36/2023 all'allegato II.14 , art. 1 comma 2 lett. t e l'art. 121, comma 9.

Il certificato di ultimazione potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporterà l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Entro **60 (sessanta) giorni** dalla conclusione dei lavori sarà compilato il conto finale. Si richiama in proposito l'art. 12 comma 1 lett. e dell'allegato II.14 del Dlgs 36/2023.

Per quanto riguarda il collaudo tecnico-amministrativo, si richiamano l'art. 116 D.Lgs. n. 36/2023, gli artt. 13-24 dell'All. II.14 e gli artt. 215÷238 del D.P.R. n. 207/2010, per quanto applicabili al caso specifico.

Anche in ossequio all'art. 30 comma 3 della L.R. 15.03.2018, n. 8, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Direzione Lavori, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori:

- n. 1 copia digitale (file formato dwg o dxf) e n. 3 copie cartacee di tutti i disegni di dettaglio as-built delle opere realizzate, compresi quelli di montaggio di macchinari e apparecchiature, calcoli delle strutture in c.a. e acciaio debitamente timbrati e firmati;
- n. 2 copie di tutta la documentazione finale relativa a macchinari e apparecchiature, compresi:
 - specifiche tecniche;
 - schemi e istruzioni di montaggio e smontaggio;
 - dettagli delle sequenze di montaggio, smontaggio, posa e controllo carpenteria, manovra e piazzamento pezzi, allineamento ed accoppiamento;
 - manuali di avviamento con le prescrizioni per le tarature, controlli, procedure di messa in servizio e di primo esercizio;
 - manuali di esercizio, uso e manutenzione definitivi, corredati di schemi e disegni;
 - documentazione finale di montaggio e avviamento;
 - certificati di omologazione e collaudo;
 - altre certificazioni di legge;



- n. 2 copie dell'elaborato contenente la documentazione fotografica con fotografie dei lavori a colori, formato 18x24, descrittiva di tutti gli aspetti dell'opera ultimata, e n. 2 copie delle stesse immagini su supporto informatico.

34. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

In materia di risoluzione e di recesso dal contratto si richiamano le disposizioni di cui dell'art. 119 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 agli artt. 122, 123 del D.Lgs 36/2023..

35. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie inerenti e conseguenti all'interpretazione ed applicazione del contratto è esclusa la competenza arbitrale.

Le eventuali controversie che insorgessero tra l'ENAS e l'Appaltatore saranno sottoposte ad un preliminare tentativo di risoluzione amministrativa. A tal fine, qualora l'Appaltatore abbia pretese da far valere, notificherà motivata domanda all'Ente, il quale si pronuncerà nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della notifica.

L'Appaltatore non potrà di conseguenza adire l'Autorità Giudiziaria prima che l'ENAS abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso, inutilmente, il termine per provvedervi.

Il foro competente è quello di Cagliari.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'ENAS.

36. CESSIONE DEL CONTRATTO

Si richiama il secondo periodo dell'art. 119 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023..

37. CODICE DI COMPORTAMENTO

Il personale dell'Appaltatore, nell'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto, dovrà conformare la sua condotta al "*Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate*", allegato 1 al Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014/2016 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.3/7 del 31.01.2014.

38. PATTO DI INTEGRITÀ

L'ENAS e l'Appaltatore si obbligano ad improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità in accordo al Patto di integrità, sottoscritto per accettazione dall'ENAS e dall'Appaltatore, che si allega al presente contratto sotto la lettera D. Il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo alla risoluzione del contratto.

39. LEGGE SULLA PRIVACY

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

L'Appaltatore è comunque tenuto a rispettare la massima riservatezza in relazione alle informazioni, ai documenti, ai dati tecnici e agli altri dati acquisiti ed elaborati nello svolgimento dei lavori oggetto del presente Schema di contratto.

40. CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE

L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del vigente codice del codice, le condizioni previste dai precedenti articoli del presente schema di contratto e di seguito richiamati: art. 1 (oggetto del contratto), art. 6 (condizioni particolari), art. 8 (direzione dei lavori), art. 10 (personale da impiegarsi nei lavori), art. 11 (sub-appalti, cottimi, subcontratti e distacchi), art. 12 (garanzie), art. 13 (consegna



**ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA
ENTE ABBAS DE SARDIGNA**
**“INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008
PRESSO IL CANALE ADDUTTORE SINISTRA TIRSO (2C.C1)”**



dei lavori), art. 15 (sicurezza dei lavori), art. 18 (conformità agli standard sociali minimi), art. 20 (oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore), art. 21 (clausole sociali e CAM), art. 22 (penali), art. 23 (premio di accelerazione; art. 24 (sospensione e ripresa dei lavori, proroghe), art. 25 (contestazioni tra l'Enas e l'appaltatore), art. 26 (riserve dell'appaltatore), art. 27 (gestione dei sinistri), art. 28 (modifiche e varianti al contratto), art. 29 (modifiche previste in contratto in corso di validità), art. 30 (pagamenti), art. 31 (revisione prezzi e adeguamento corrispettivo), art. 35 (risoluzione delle controversie), art. 37 (codice di comportamento), art. 38 (patto d'integrità).